

## IVA

### ***Emissione della fattura posticipata***

di **EVOLUTION**



In via generale, tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA devono essere documentate attraverso l'emissione della fattura, che per essere tale deve rispettare il contenuto minimo obbligatorio previsto dall'articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa, in particolare, della emissione delle fatture.

Storicamente, ai sensi dell'[articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), la fattura deve essere **emessa** al momento dell'**effettuazione** dell'operazione determinata a norma dell'**articolo 6** dello stesso decreto.

Tuttavia, l'[articolo 11 del D.L. 119/2018](#) ha modificato tale regola in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo della **fatturazione elettronica**. La disposizione consente **dal 1° luglio 2019** l'emissione delle fatture **entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni che le stesse documentano**.

La previsione, pur ampliando il termine per l'emissione delle fatture, **non muta l'esigibilità dell'imposta e la conseguente liquidazione**.

Chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell'operazione ne **deve dare evidenza nel documento stesso**.

Il medesimo obbligo **non ricorre** per chi emette la fattura nello **stesso giorno di effettuazione dell'operazione**.

Si noti, infatti, che l'articolo 11 del D.L. 119/2018 è altresì intervenuto modificando il contenuto obbligatorio della fattura, la quale, **dal 1° luglio 2019**, dovrà riportare la **data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della**

## **fattura.**

Per quanto riguarda il momento di effettuazione, occorre distinguere tra:

- cessioni di **beni immobili**, che si considerano effettuate al momento della stipulazione dell'atto;
- cessione di **beni mobili**, per cui rileva il momento della consegna o spedizione dei beni;
- prestazioni di **servizi**, per cui rileva il momento del pagamento del corrispettivo.

Tuttavia, qualora antecedentemente al verificarsi degli eventi appena evidenziati è **pagato**, in tutto o in parte, il **corrispettivo**, l'operazione, per la somma corrisposta, si considera **effettuata** e sorge l'obbligo di emettere la fattura ([articolo 6, comma 4, D.P.R. 633/1972](#)).

Atteso che il momento in cui l'operazione si considera effettuata coincide, altresì, con il momento in cui l'imposta diviene **esigibile** ([articolo 6, comma 5, D.P.R. 633/1972](#)), occorre adempiere agli ulteriori obblighi ad essa connessi (es. registrazione della fattura, liquidazione e pagamento dell'eventuale imposta, ecc.). I medesimi obblighi sorgono anche quando, **antecedentemente** alla cessione del bene o alla prestazione del servizio, è emessa comunque la **fattura**.

Infine, nulla cambia per quanto riguarda la fattura differita che può essere emessa per:

- le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da **documento di trasporto** o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996;
- le **prestazioni di servizi** individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto;
- le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il **tramite del proprio cedente**.



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >